



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 902

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 articoli 37 e 39, comma 1 - COMUNE DI STREMBO - variante 2019 al piano regolatore generale con adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **19 Maggio 2022** ad ore **15:24** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRETTORE GENERALE

PAOLO NICOLETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione consiliare n. 35 di data 30 ottobre 2019 il Comune di STREMBO ha adottato in via preliminare la variante 2019 al piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (*Legge provinciale per il governo del territorio*), seguendo la procedura prevista dall'articolo 37 della medesima legge;

Con nota assunta in atti prot. 792996 di data 10 dicembre 2019, la documentazione di variante è stata trasmessa al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio solo in formato cartaceo; in data 29 gennaio 2020, protocollo provinciale n. 58158, il Comune di Strembo, in risposta alla richiesta provinciale di data 13 dicembre 2019, protocollo 806505, ha provveduto ad inviare anche in via telematica, per mezzo del sistema di Gestione dei piani urbanistici (GPU) della Provincia, gli elaborati di variante e l'attestazione di corrispondenza della copia digitale alla copia cartacea, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 luglio 2016, consentendo la ripresa del procedimento di approvazione della variante.

Con la variante in esame il Comune di Strembo propone un complessivo aggiornamento cartografico e normativo delle previsioni di piano in conformità alle previsioni del PUP, del PTC della Comunità delle Giudicarie e ai contenuti della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, con adeguamento alle definizioni e ai metodi di misurazione contenuti nell'articolo 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n.8-61/leg, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 3 del citato regolamento in materia di conversione degli indici urbanistici. Più specificatamente la variante, redatta secondo le specificazioni tecniche per l'uniformità e l'omogeneità della pianificazione per il governo del territorio di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008, introduce puntuali modifiche al sistema insediativo (residenziale e produttivo) e al territorio aperto, in accoglimento di istanze presentate da privati, legate anche a esigenze abitative di prima casa, nel rispetto del principio del contenimento dell'uso del suolo e di recupero del patrimonio edilizio esistente. Tali modifiche prevedono, in particolare, l'introduzione di una nuova area produttiva del settore secondario di livello locale tra il centro abitato di Strembo e il fiume Sarca, la trasformazione in aree inedificabili di alcune aree destinate all'insediamento ai sensi dell'articolo 45 della l.p. n. 15/2015, la ridefinizione di aree soggette a vincoli preordinati all'esproprio, una revisione delle schede degli insediamenti storici con aggiornamento delle categorie di intervento finalizzata a favorire il recupero e la riqualificazione degli edifici secondo le moderne modalità abitative, in conformità alle novità introdotte dalla citata legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 in tema di ristrutturazione edilizia, di sopraelevazione e di recupero dei sottotetti.

Per quanto attiene l'obbligo di valutazione riferita ai piani regolatori generali di cui all'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, nella deliberazione di adozione preliminare della variante si dà atto che tra gli allegati del piano è compreso il documento denominato "Rapporto ambientale" cui si rinvia e le cui conclusioni evidenziano la non necessità di procedere alla valutazione strategica del piano, considerato che le modifiche apportate al piano, per la loro limitata incidenza sul territorio, non producono effetti significativi sull'ambiente;

ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), nella medesima deliberazione consiliare si dà atto che la variante al PRG in oggetto non ha interessato beni gravati da diritto di uso civico presenti sul territorio comunale.

In considerazione delle esigenze istruttorie legate all'elevato numero di varianti pervenute nel corso del 2020 cui si sono aggiunte quelle già numerose del 2019, nonché delle difficoltà operative connesse alle sospensioni disposte in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previste a partire da fine febbraio 2020 e confermate dal DPCM del 9 marzo 2020, con nota di data 12 marzo 2020, protocollo provinciale 165064, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso il procedimento di approvazione della variante per un periodo indicativo di 60 giorni,

rinviano a data da definirsi, l'indizione della conferenza di Pianificazione.

A seguito di tale sospensione la Conferenza di Pianificazione per la verifica di coerenza della variante con il PUP, nonché con i piani stralcio del PTC della Comunità Delle Giudicarie e per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15, in data 19 agosto 2020.

La Conferenza di pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza del PRG con il quadro definito dal PUP sotto il profilo ambientale, insediativo e infrastrutturale, e con i piani stralcio del Piano territoriale della Comunità, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. n. 15/2015, con il parere conclusivo n. 43/20, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A.

In tale parere, considerate le problematiche emerse in sede di esame della variante, con riferimento, nello specifico, all'introduzione della nuova area produttiva di interesse locale in fregio al fiume Sarca e all'abitato di Strembo, alla verifica dei parametri assunti in adeguamento al RUEP per le aree insediative, alla definizione di costruzioni accessorie, alla coerenza dell'ampliamento degli edifici storici con logge e terrazze coperte rispetto ai contenuti del manuale tipologico delle Giudicarie, nonché, alle valutazioni espresse dai Servizi provinciali competenti in materia di vincoli preordinati alla sicurezza del territorio e riportate nel citato parere, con riguardo soprattutto a quelle che richiedono di essere supportate da uno studio di compatibilità (v16) o che, ai fini del loro utilizzo, devono prevedere l'estinzione del bosco o, in alternativa, ottenere l'autorizzazione al cambio coltura (v107), la Conferenza, ha chiesto un approfondimento delle questioni poste dalle competenti strutture provinciali e la modifica dei corrispondenti contenuti secondo le condizioni e le osservazioni esposte nel testo della citata valutazione, al fine di assicurare la coerenza della variante al PRG del Comune di Strembo al quadro urbanistico e paesaggistico del Piano urbanistico provinciale PUP, ai contenuti della l.p. 4 agosto 2015, n.15 e alle disposizioni del relativo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

In merito alla nuova area produttiva soggetta al piano attuativo di riqualificazione PA2, la cui previsione determina l'unione, senza soluzione di continuità, delle due aree produttive già esistenti in fregio al fiume Sarca, attualmente separate da una sorta di "corridoio agricolo" che collega l'ambito del fiume Sarca al tessuto insediativo a salvaguardia della rilevanza paesaggistica del contesto in cui si collocano tali aree, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, tenuto conto che tale contesto è individuato dalla Carta del Paesaggio del PUP come sistema complesso di paesaggio di interesse fluviale, ha chiesto, ai fini della conferma della nuova previsione, di integrare la rendicontazione urbanistica con la verifica di coerenza della nuova area insediativa con le linee guida per la pianificazione relativa al sistema complesso di paesaggio di interesse fluviale contenute nel PUP.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 11 dicembre 2019, tenuto conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazione di documentazione, nonché delle sospensioni disposte in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è da ritenersi concluso entro il termine di legge.

Con nota Prot. n. 528210 di data 13 agosto 2020, il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 43/20 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di Strembo la quale, preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione commissariale n. 01 di data 13 aprile 2021 ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento ridefinendo i contenuti della medesima sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione, nei termini chiariti nella medesima deliberazione di adozione definitiva; al riguardo il Comune ha provveduto a esporre le proprie argomentazioni nel documento

dedicato a supporto dell'aggiornamento della variante operato in sede di adozione definitiva, fornendo, come richiesto, ulteriori elementi a sostegno delle nuove previsioni introdotte in accoglimento delle osservazioni accolte e di quelle che ha ritenuto di confermare;

in tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo le osservazioni pervenute sono state pubblicate nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 37 e che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni correlate a quelle pubblicate.

Infine, con nota pervenuta in data 15 aprile 2021, protocollo n. 259419, la documentazione di variante definitivamente adottata è pervenuta alla Provincia nella versione cartacea, completa di attestazione di corrispondenza alla versione digitale fornita mediante sistema GPU.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico, considerato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 04 settembre 2020 è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità (CSP), entrata in vigore il 02 ottobre 2020, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG in vigore ed adottati, in data 25 maggio 2021, è stata indetta, ai sensi di quanto previsto al punto 8.3 dell'Allegato C della citata deliberazione provinciale, la conferenza di servizi nell'ambito della quale le strutture competenti hanno valutato sia le nuove previsioni introdotte in sede di adozione definitiva della variante in accoglimento delle osservazioni presentate, sia quelle già esaminate in sede preliminare ai fini di verificare le interferenze delle previsioni urbanistiche con la cartografia della Carta della Pericolosità e la necessità di integrare gli studi di compatibilità prodotti o di predisporre di nuovi.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata rispetto al Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione e agli ulteriori elementi forniti dal Comune a supporto delle scelte operate, nonché rispetto alle nuove valutazioni espresse dalle strutture provinciali in materia di pericolo idrogeologico in sede di Conferenza istruttoria di data 25 maggio 2021, ha espresso, con nota di data 23 giugno 2021, protocollo provinciale n. 452948, il parere conclusivo di competenza che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B). In tale parere, che riprende gli esiti della summenzionata conferenza dei servizi, il Servizio provinciale ha subordinato l'approvazione della variante ad un'ulteriore modifica dei suoi contenuti, nei termini ripresi e chiariti nella citata nota conclusiva, al fine di risolvere tutte le questioni esposte in sede di esame della variante. In merito alla nuova area produttiva individuata con il piano attuativo PA2, preso atto dell'ulteriore ampliamento dell'area operato in sede di adozione definitiva della variante, il Servizio richiama il principio di limitazione del consumo del suolo sancito dall'articolo 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 che, in presenza di nuove aree destinate all'insediamento, richiede la dimostrazione, nell'ambito del documento di rendicontazione, dell'assenza di soluzioni alternative con riferimento al possibile e razionale utilizzo delle aree esistenti o già utilizzate nel territorio della Comunità, nonché la necessità, considerata l'ampiezza delle aree considerate e la localizzazione delle stesse, di un piano attuativo unico che ridefinisca, nel suo complesso, l'area.

A seguito della nota conclusiva del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 23 giugno 2021, il Comune di Strembo ha fatto pervenire, con nota assunta in atti prot. n. 819618 di data 19 novembre 2021, gli elaborati di variante modificati ed integrati sulla base di quanto richiesto dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in sede di valutazione conclusiva della variante definitivamente adottata, comprensivi anche dello studio di compatibilità relativo alla variante n. 16, che prevede il cambio di destinazione di un'area agricola locale a residenziale prima casa, ricadente in parte in area con penalità P3 per crolli rocciosi della Carta di sintesi della pericolosità.

In merito a tale studio il Servizio Geologico, con nota assunta agli atti sub protocollo n. 010977 di data 10 gennaio 2022, esaminate le analisi condotte in relazione alla Carta di sintesi della

Pericolosità, ha espresso il parere di competenza che ritiene ammissibile il cambio di destinazione d'uso. Inoltre il Servizio provinciale "... considerata la fase di studio geologico del versante e la proposta di opere di mitigazione dai crolli rocciosi in corso di approfondimento da parte del Comune, subordina "la realizzazione dell'edificato di interesse al completamento delle opere di protezione opportunamente valutate e dimensionate, in corrispondenza del tratto che sottende l'area di variante in esame".

Esaminati gli elaborati di piano trasmessi dal Comune, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota di data 25 gennaio 2022, prot. 059033, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), nel riprendere gli esiti del parere del Servizio Geologico sulla variante v 16, ha preso positivamente atto del recepimento da parte del Comune della richiesta provinciale di introdurre un unico piano attuativo per la nuova area produttiva di interesse locale prevista in ampliamento delle due produttive esistenti. Inoltre, nel ribadire la necessità di perimetrare a bosco l'area contraddistinta dalla variante 107, da concordarsi con il Servizio Foreste, ha chiesto un'ulteriore modifica degli elaborati, nei termini ripresi e chiariti nella summenzionata nota, al fine di risolvere tutte le criticità e incongruenze esposte nel testo riportante la citata valutazione e contestualmente ha sospeso i termini del procedimento di approvazione della variante fino alla consegna degli elaborati modificati.

A seguito delle richiamate valutazioni conclusive del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio il Comune di Strembo ha fatto pervenire in data 28 marzo 2022, con nota protocollata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il n. 218026, gli elaborati di variante modificati ed integrati per risolvere le osservazioni provinciali da ultimo espresse.

In considerazione di quanto sopra esposto, alla luce delle integrazioni e modifiche introdotte negli elaborati di piano, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante 2019 al piano regolatore generale del Comune di Strembo adottata definitivamente con deliberazione commissariale n. 01 di data 13 aprile 2021, negli elaborati di piano che, modificati e integrati secondo quanto richiesto nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, costituiscono con lo studio di compatibilità relativo alla variante v16, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C.

Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di Strembo, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il 4 maggio 2021 e, tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni da parte della Provincia, si conclude con l'adozione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di approvazione con un ritardo di 12 giorni.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;

- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la variante 2019 al piano regolatore generale del Comune di STREMBO, adottata in via definitiva con deliberazione commissariale n. 01 di data 13 aprile 2021, con le modifiche apportate con il Parere della Conferenza di pianificazione n. 43 di data 19 agosto 2020 e con le note del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 23 giugno 2021, protocollo n. 452948 e di data 25 gennaio 2022, prot. n. 059033 come condivise dal Comune e da ultimo riportate negli elaborati i quali, così modificati e comprensivi dello studio di compatibilità relativo alla variante v16, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C);
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 43 di data 19 agosto 2020 corrispondente all'allegato A) e le note del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 23 giugno 2021, protocollo n. 452948 e di data 25 gennaio 2022, prot. n. 059033, corrispondente all'allegato B);
- 3) di dare atto che l'approvazione della variante 2019 al PRG di STREMBO, costituisce adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 3 del medesimo regolamento in materia di conversione degli indici urbanistici;
- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 17:38

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ALL. C ELABORATI DI VARIANTE

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Nicoletti



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 43/2020 del 19 AGOSTO 2020

OGGETTO: Comune di Strembo : Variante generale al piano regolatore generale.

Rif.to delib. Consiglio Comunale n. 35 dd. 30 ottobre 2019 - **(prat. 2770)**. – prima adozione

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;

L'anno 2020, il giorno 19 del mese di agosto alle ore 9.00 si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. n. **472045** di data **04/08/2020**, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Visto quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, la conferenza di pianificazione è stata convocata in "videoconferenza" con il sistema in uso presso la Provincia autonoma di Trento.

I partecipanti invitati alla Conferenza si sono connessi al link <https://meet.google.com/yai-biez-ebd> con un device informatico dotato di connessione internet, browser o apposita app "meet" di Google, di microfono e telecamera.

I partecipanti sono riconosciuti fisicamente, per mezzo della webcam in dotazione, dal Presidente della Conferenza e dichiarano di essere soli nella stanza dalla quale sono collegati.

Si è quindi preso atto delle presenze (a tal fine farà fede la videoregistrazione della conferenza effettuata con la modalità "registra riunione" del sistema meet di Google) e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	Qualifica/ titolo	parere/delega
	Comune di Strembo		
	Comunità delle Giudicarie		
	Servizio Geologico		Parere Prot. n. 212825 del 16/04/2020
	Servizio Bacini Montani		Parere Prot. n. 225314 del 23/04/2020
	Agenzia provinciale per le		

risorse idriche e l'energia -Ufficio
studi e Pianificazione -

Servizio Foreste e Fauna

Parere

Prot. n. 247413 del 06/05/2020

Servizio Prevenzione Rischi e
Cue – Ufficio Previsioni e
Pianificazione

Parere

Prot. n. 193306 del 02/04/2020

Servizio Agricoltura

Parere

Prot. n. 176203 del 20/03/2020

Servizio Turismo e Sport

Parere

Prot. n. 213585 del 16/04/2020

Appa – Settore Qualità
Ambientale -

Parere

Prot. n. 204658 del 09/04/2020

Servizio Opere Stradali e
Ferroviarie

Parere

Prot. n. 253979 del 08/05/2020

Servizio Gestione Strade

Parere

Prot. n. 253979 del 08/05/2020

Prendendo atto che le strutture seppur convocate alla conferenza di pianificazione, tramite la nota sopra richiamata, sono risultate assenti e non essendo pervenuto nel frattempo alcun parere per le parti di competenza si intendono acquisiti gli assensi di tali strutture secondo quanto disposto all'art. 37, comma 6, della l.p. 15/2015, il Presidente dichiara aperta la conferenza ad ore **9.00**.

Premessa

Con deliberazione del Consiglio comunale n.35 del 20/10/2019 il Comune di Strembo ha preliminarmente adottato una variante al piano regolatore generale. La documentazione della variante al PRG è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 30 ottobre 2019, consentendo l'avvio del procedimento di valutazione del piano. Con comunicazione di data 13 dicembre 2019, il procedimento risulta essere stato sospeso dallo scrivente Servizio per carenza dell'invio telematico tramite il sistema GPU, che risulta essere stato integrato in data 27 gennaio 2020.

Nell'ambito della Conferenza di pianificazione, le finalità della variante al PRG sono state illustrate dal relatore che, sostanzialmente, ha confermato i temi già individuati dalla relazione illustrativa allegata alla variante, ovvero un generale adeguamento normativo e cartografico degli elaborati ed in particolare relativamente al nuovo quadro normativo introdotto dalla LP 15/2015 e del relativo regolamento, adeguamento alle previsioni del PUP e ai piani stralcio del PTC delle Giudicarie, adeguamento alla legge provinciale sul commercio 2010 e a particolari disposizioni e discipline di settore. Inoltre, la variante è stata l'occasione di accogliere proposte da parte dei residenti in relazione a particolare esigenze valutate in sede di predisposizione della variante.

Valutazione ambientale strategica

La variante risulta corredata dal rapporto ambientale redatto ai sensi dell'art. 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e del d.P.P. 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.. Esaminato tale documento, si richiamano le conclusioni, dove si attesta che non emergono possibili criticità o effetti negativi sull'ambiente, che la variante non interessa aree protette o siti naturali e che, su questi, non vi sono effetti né interferenze dirette o indirette. Pertanto, visti i contenuti e la portata delle modifiche allo strumento urbanistico in vigore, gli estensori della variante dichiarano di non ritenere necessaria la sottoposizione a valutazione ambientale strategica la presente variante al PRG.

Informatizzazione del PRG

Per quanto riguarda la documentazione cartografica, la variante al PRG adottata è stata redatta secondo le specifiche tecniche per l'“Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio” approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008. L'Ufficio Sistemi informativi, in merito ai formati di scambio previsti per la gestione dei dati con sistemi GIS al fine della loro acquisizione nel SIAT della Provincia, ha eseguito dei controlli topologici con il sistema GPU terminato con esito positivo.

Cartografia

Si riporta quanto emerso in sede di istruttoria condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in merito alla rappresentazione cartografica della variante in esame:

Con riferimento alle varianti V100 n. 105 e 106 non è stato prodotto lo shp Z 601 “specifico riferimento normativo; nella tavola del “sistema insediativo” accanto all'asterisco previsto dalla campitura “specifico riferimento normativo (shp Z 601) manca il riferimento all'articolo delle norme di attuazione;

nella tavola della legenda lo shp Z601 “sopraelevazioni” indica come articolo di riferimento il 29 anziché il 40; non è stata prodotta (neppure nel formato file .pdf) la cartografia nello stato di progetto, ma solo di raffronto;

molte aree del centro storico sono definite dallo shp A402 “spazio pubblico” con un rimando generico all'articolo 29 che dà una descrizione delle singole zonizzazioni (parcheggi esistenti e progetto, potenziamento della viabilità, ecc.);

Variante, 1.10 è stato utilizzato lo shp F213 – assistenziale che non risulta inserito in legenda;

Variante 2.1 e 2.2, il retino poligonale della viabilità deve corrispondere all'effettiva sede stradale e non a tutta la proprietà della particella catastale. L'area che non risulta stradale dovrà avere altra zonizzazione in continuità con la limitrofa con sovrapposto il tematismo “demanio strade” se ricadente all'interno della particella stradale;

Variante 2.3, è opportuno che sulle stampe siano ingranditi i cartigli utilizzati;

Variante 2.7, manca lo shp lineare f 415. Variante 2.7, manca lo shp lineare f 415. Esistono due V100 che individuano due distinte varianti;

Variante 2.10 – 2.11 – 2.19 – 2.28 – 2.30 – 2.31 – 2.35 – 2.36, manca lo shp lineare f 415;

Variante 2.54, i perimetri centro storico – area esterna, nel vigente PRG non coincidono;

Variante 3.3, non risulta esistente il V100;

Variante 4.3, esistono due varianti (V100 N.4,3) che propongono la medesima variazione pur essendo distinte;

Variante 4.38, nel PGUAP risulta indicata come nuova previsione residenziale consolidata anziché residenziale di completamento;

Variante 7.6, non risulta esistente il V100.

La cartografia pdf del sistema insediativo e dei centri storici è prodotta solo nello stato di raffronto.

Il retino poligonale della viabilità deve corrispondere all'effettiva sede stradale e non a tutta la proprietà della particella catastale. L'area che non è strada dovrà avere un'altra zonizzazione (es. zonizzazione limitrofa, spazi a servizio della mobilità, ecc.) con sovrapposto il tematismo “demanio strade” se ricadente all'interno della particella stradale (= Vedi per esempio p.f. 1844)

La cartografia non riporta le aree ad elevata integrità previste invece dal PUP (non esiste conseguentemente neppure l'articolo di riferimento).

Lo shp file F501 secondo la legenda standard dovrà avere campitura bianca anziché rossa.

Nel prg in vigore risulta contemplata la tavola della tutela ambientale. A tal proposito la perimetrazione dell'area di tutela non coincidono perfettamente.

La strada di 4 categoria esistente che attraversa l'abitato, prevista dal PUP di 4* categoria esistente, è stata “derubricata” a viabilità locale “nel tratto interno al centro abitato stesso; inoltre sulla rotatoria è prevista una strada di 3* categoria in progetto non individuata dal PUP.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento - nonché della Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il secondo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, visto quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, non si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, i Servizi provinciali competenti hanno pertanto trasmesso il proprio parere di competenza in merito alla variante al PRG di Strembo che, di seguito si riportano.

Con parere di data 16 aprile 2020, il **Servizio Geologico** ha trasmesso il seguente parere relativamente alla variante in esame.

“In riferimento alla Vostra nota prot. 169977 di data 16 marzo 2020, sono stati esaminati i documenti relativi al Piano in oggetto, verificando le diverse varianti puntuali in funzione delle penalità individuate nella **Carta di Sintesi Geologica (CSG)**, oggi in vigore, ed in relazione alla presenza di aree di salvaguardia nella **Carta delle Risorse Idriche** del PUP. E' stata inoltre valutata la variazione di uso del suolo confrontandola con la cartografia del Rischio nel Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (**PGUAP**). Sono stati consultati infine sia la cartografia geologica della Provincia autonoma di Trento, sia i dati a disposizione dello scrivente Servizio, relativi ai dissesti e agli eventi franosi sul territorio provinciale, che sulla base delle analisi, degli studi e dei dati disponibili sono stati utilizzati per la redazione della nuova **Carta della Pericolosità (CSP)**, non ancora in vigore, ma adottata in via preliminare dalla Giunta provinciale. Si esprimono pertanto le seguenti considerazioni per quanto riguarda le problematiche di competenza dello scrivente Servizio.

Variante 16: da “agricola locale” a “residenziale prima casa” con vincolo decennale. La variante si colloca a monte dell'abitato di Strembo in un'area classificata nella Carta di Sintesi Geologica del PUP a “penalità gravi o medie”, per criticità di natura prevalentemente geologica. A monte della zona in esame si osserva, infatti, un impluvio in corrispondenza della cui testata, a circa 977 metri di quota, si rilevano delle aree a maggiore acclività, possibili origine di crolli rocciosi. Anche lungo l'asta idrica sembrano esserci dei punti di potenziale distacco. I litotipi qui rilevati sono costituiti da scisti di origine metamorfica (Scisti di Rendena) e rocce granitiche (Granodiorite del Dos del Sabion). La variante si trova in un contesto già infrastrutturato e il rilievo a monte, fortemente boscato è caratterizzato alla base da alcuni terrazzamenti; tuttavia, in considerazione della nuova destinazione urbanistica proposta si ritiene che vi possa essere un aumento dell'esposizione al rischio per la possibile interferenza dell'area in variante con le traiettorie di caduta massi lungo l'impluvio. **In fase di progetto si ritiene, pertanto, opportuno che gli interventi sull'area siano supportati dai risultati di un approfondimento geologico** che valuti lo stato del versante a monte e degli affioramenti presenti, in rapporto al possibile distacco di materiale roccioso o detritico a partire dalla zona di testata dell'impluvio. Inoltre deve essere valutata l'eventuale necessità di realizzare idonei interventi di difesa o particolari accorgimenti costruttivi, al fine di tutelare non solo il nuovo edificio, ma anche le sue pertinenze da eventuali criticità rilevate.

La suddetta prescrizione deve essere richiamata in normativa.

Analisi della Normativa:

Nel documento normativo allegato al Piano si suggerisce di precisare meglio la frase all'art. 18 comma 1 terz'ultimo capoverso (pag. 27), inserendo la precisazione in “grassetto” così come di seguito riportata: “[...] **Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP), fino all'entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità [...]**”, stralciando il termine “oltre”, in quanto la CSP, una volta entrata in vigore, sostituirà e non si aggiungerà agli altri strumenti urbanistici sopra menzionati”.

Il Servizio Bacini Montani con parere di data 23 aprile 2020, comunica quanto segue.

“Con riferimento alla richiesta pervenuta allo scrivente in data 16 marzo 2020 - prot. n.0169977, per gli aspetti di competenza, si comunica quanto segue.

Esame varianti

Si specifica che l'esame delle singole varianti è stato effettuato sia sulla base della cartografia relativa alla pericolosità in vigore (Carta di Sintesi geologica e Carta della pericolosità del PGUAP) che sulla base delle analisi, degli studi e dei dati disponibili presso i Servizi e utilizzati per la redazione della nuova Carta della Pericolosità, non ancora in vigore, ma preadottata. Si sottolinea che qualora nell'ambito di valutazione di una variante si demandi ad una fase di progettazione un approfondimento di carattere idrogeologico, è lo studio suddetto che deve valutare la fattibilità dell'intervento previsto, verificando, in base alle analisi effettuate, se effettivamente sussistano i presupposti per la realizzazione dell'intervento stesso. Si specifica altresì che il grado di approfondimento è commisurato alla natura e all'entità dell'intervento previsto. Nota per la lettura del parere: per le varianti indicate con lo stesso numero (es.106), per distinguerle, si è proceduto ad una numerazione che segue l'ordine della colonna in cui sono riportate nella tabella dello shp (es. 106/n).

VAR 1 – POSITIVO

La variante non determina un aumento del grado di rischio (elevato 'R3'). Tuttavia si ricorda che gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'art 17 delle N.d.A. del PGUAP. Si rileva inoltre che anche la nuova CSP, non in vigore ma preadottata, individua per l'area delle criticità per fenomeni torrentizi.

VAR 11 – POSITIVO

Si segnala che l'area, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP non in vigore ma preadottata, presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico – idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. Inoltre eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

VAR 21 – POSITIVO

La destinazione urbanistica in variante è migliorativa rispetto a quella vigente. Tuttavia si evidenzia che la variante insiste sul sedime del corso d'acqua, iscritto nell'Elenco delle Acque Pubbliche al numero 2215, e pertanto in corrispondenza del medesimo e delle fasce di rispetto idraulico vige la disciplina della L.P. 18/76 e s.m..

VAR 102 – POSITIVO

Si ricorda che eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua sono soggetti alla L.P.18/76 e s.m..

VAR 103 – POSITIVO

Si segnala che l'area, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP non in vigore ma preadottata, presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico – idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.

VAR 106/1 – POSITIVO

Si segnala che l'area, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP non in vigore ma preadottata, presenta delle criticità per fenomeni torrentizi e che eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

VAR 106/2 – POSITIVO

Si segnala che l'area, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP non in vigore ma preadottata, presenta delle criticità per fenomeni torrentizi.

VAR 106/3 – POSITIVO

Si segnala che l'area, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP non in vigore ma preadottata, presenta delle criticità per fenomeni torrentizi.

VAR 106/7 – POSITIVO

Si segnala che l'area, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP non in vigore ma preadottata, presenta delle criticità per fenomeni torrentizi.

VAR 107 – POSITIVO

La destinazione di variante è migliorativa rispetto a quella vigente. Tuttavia si segnala che, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP non in vigore ma preadottata, parte dell'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico - idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.

Si evidenziano per ultimo i seguenti aspetti di carattere generale:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della **Carta di sintesi geologica del PUP**, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

Il Servizio Foreste e fauna con parere di data 6 aprile 2020, esprime le seguenti valutazioni di competenza.

"Vista la convocazione di cui all'oggetto, prot. n. 169977 del 16 marzo 2020, si comunica quanto segue a seguito dell'esame delle varianti cartografiche e delle norme tecniche di attuazione.

Dall'esame delle varianti cartografiche si specificano le seguenti indicazioni. Si segnala che la **variante n.107**, comprende una porzione di superficie boscata per la quale è necessario prevedere la destinazione a bosco, in alternativa è possibile richiederne il cambio di coltura e al momento in cui verrà certificato da questo Servizio la conclusione dei lavori potrà essere attuata la variante.

Per quanto riguarda, poi, le Norme di Attuazione si segnala quanto segue.

- Art.50 E4 Zone a bosco: è necessario integrare il comma 1 con il riferimento all'art. 2 della l.p. 1/2007 per la definizione di bosco. Al comma 2 sostituire: "*piano generale forestale provinciale*" con "*piano forestale montano*".

Il Servizio prevenzione rischi con parere di data 2 aprile 2020, "ritiene che le aree interessate dalle proposte di variante, per collocazione altimetrica, presenza di copertura forestale nelle zone a monte e caratteristiche morfologiche generali, siano da considerarsi esenti da pericoli di natura valanghiva. Si esprime quindi, per quanto di competenza, parere positivo sulla variante al Piano Regolatore Generale in questione".

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP. Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale, integrate con eventuali contributi emersi nel corso della Conferenza di pianificazione di data-17 dicembre 2019.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Sotto l'aspetto urbanistico la variante conferma nella sostanza l'assetto insediativo del PRG vigente, non risultando conseguentemente particolarmente problematica sotto l'aspetto paesaggistico. Tuttavia si evidenzia che alcune previsioni, sia a livello cartografico che normativo,

è opportuno siano adeguatamente approfondite in sede di adozione definitiva, in particolar modo per quanto riguarda le nuove previsioni che interessano il corso del fiume Sarca e le aree agricole. Per quanto attiene alla conversione degli indici edilizi secondo quanto previsto dal RUEP, si prende atto del metodo adottato, ovvero della commutazione mediante un coefficiente pari a 0,30 determinato secondo l'esame di interventi edilizi presi a campione che, secondo quanto attestato in relazione illustrativa, è da ritenersi attendibile anche rispetto alla verifica del dimensionamento del PRG.

Per quanto attiene agli ampliamenti previsti dalle NTA per gli interventi di sugli edifici esistenti ricadenti in aree satura, si fa presente che sono da confrontare con le previsioni del PRG in vigore, verificando altresì l'altezza del fronte di 9,00 ml rispetto all'altezza massima del fabbricato di 9,00 ml prevista dal PRG vigente. In via generale, si richiede una verifica degli indici relativamente all'altezza degli edifici previsti in variante in adeguamento al RUEP per tutte le zone omogenee, comparandole alle attuali altezze massime, ricordando altresì che risulta necessario prevedere la stessa altezza massima degli edifici ai fini delle distanze tra gli edifici e dai confini.

Relativamente alle zone sature, si richiama la necessità di approfondire quanto previsto in merito alla possibilità di recupero dei sottotetti, di cui all'art. 15, in considerazione del fatto che è da tenere in considerazione che esiste già l'aumento volumetrico in deroga determinato in esito dell'eventuale riqualificazione energetica degli edifici, rispetto al quale potrebbe partecipare anche il nuovo volume ottenuto dalla sopraelevazione.

Per quanto attiene agli indici edilizi previsti rispetto alla nuova area residenziale introdotta in variante e soggetta a permesso di costruire convenzionato, si richiede una verifica degli indici in relazione al particolare ambito isolato ed emergente in cui viene previsto l'intervento di realizzazione della prima abitazione.

Per quanto attiene alle aree residenziali soggette a piano attuativo, si rileva che, come per le altre aree residenziali, devono essere soggette alla commutazione degli indici da volume a SUN, oltre che all'individuazione delle relative altezze degli edifici secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico.

Per quanto attiene ai cosiddetti manufatti di cui all'articolo 11, si richiama che devono essere ricondotti alla definizione di "costruzione accessoria" del regolamento urbanistico ovvero costruzione di limitate dimensioni, accessoria alla funzione principale dell'edificio o all'attività dell'area, quali depositi attrezzi, piccoli fienili e legnaie realizzati secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, serre solari e bussole d'ingresso aventi profondità massima di 2,00 metri, pensiline con sporgenza non superiore a 2,00 metri e tettoie, se previste dal PRG, di superficie inferiore a 15,00 metri quadrati; dette costruzioni sono prive di volume urbanistico (Vt) o di superficie utile netta (SUN). Inoltre, le altezze devono essere ricondotte alle definizioni di altezza previste dal regolamento urbanistico. Per quanto riguarda invece la tipologia di detti manufatti, si richiede di valutare una differenziazione della tipologia rispetto all'ambito in cui ricadono, ovvero differenziare il tipo se ricadente in ambito insediativo oppure in agricolo in diretta relazione con edifici del PEM.

Relativamente alle categorie di intervento, si richiama che le stesse devono unicamente riferirsi a quanto individuato dall'articolo 77 della Legge urbanistica provinciale il quale non contempla la categoria di intervento della sopraelevazione previsto all'articolo 29 c. 7, la quale, se comporta un ampliamento superiore del 20%, non può più considerarsi come intervento di ristrutturazione edilizia.

Per quanto attiene alla possibilità di ampliamento volumetrico per edifici aventi logge o terrazze coperte entro sedime con profondità maggiore di 1,50 m. è opportuno che sia verificata puntualmente all'interno della singola scheda di censimento anziché come previsione generalizzata. Relativamente all'articolo 29 comma 5, parzialmente oggetto di modifica, si osserva che la parte non modificata è in contrasto con le modifiche apportate, conseguentemente l'articolo da un lato ammette la demolizione dall'altro permane la dicitura "solo per esigenze statiche secondo procedura di cui articolo 72 bis lp 22/91" che, si richiama, risulta essere stato abrogato.

Relativamente alle singole varianti si osserva quanto segue.

Variante n.1, si osserva l'incongruità di trasformare l'area attualmente individuata come residenziale di completamento in area residenziale satura unicamente al fine di acconsentire alla richiesta di non sfruttare le residue capacità edificatorie del lotto interessato dalla variante. Peraltro si richiama che le cosiddette "aree sature" dovrebbero essere riservate in via esclusiva ad aree insediative residenziali sature - quindi non a singoli lotti - dove, considerata la densità edificatoria raggiunta da una pluralità di edifici esistenti, non risulti opportuno l'incremento del carico

urbanistico in relazione alle opere di urbanizzazione esistenti, e, conseguentemente, gli interventi dovrebbero limitarsi esclusivamente al recupero dell'edificato preesistente.

Variante n.2, come per altre varianti simili risulta da verificare la congruità della nuova puntuale previsione a verde privato con vincolo di inedificabilità rispetto al contesto insediativo caratterizzato dalla continuità del tessuto insediativo storico e da quello residenziale di completamento o saturo.

Variante n. 102, l'ininterrotta estensione prevista dalla variante dell'area produttiva del settore secondario salda due diversi ambiti attualmente destinati ad aree produttive in fregio al fiume Sarca e all'abitato di Strembo. Le attuali attività produttive risultano infatti separate da una previsione urbanistica che, ai fini paesaggistici, definisce una sorta di corridoio agricolo che collega l'ambito del fiume Sarca al tessuto insediativo di Strembo, frammentando al tempo stesso la potenziale ininterrotta estensione dell'attuale area produttiva. La Carta del Paesaggio del PUP individua l'ambito interessato dalla variante come sistema complesso di Paesaggio di interesse fluviale, rispetto al quale, secondo i criteri di tutela del PUP contenuti nella Carta del paesaggio, l'approccio della pianificazione urbanistica deve essere orientata a pianificare con destinazioni che ne rispettino la continuità, l'integrità, la naturalità del corso d'acqua e dei relativi ambiti. La valutazione delle azioni contenute nella rendicontazione urbanistica relativamente a tale variante, individua tali criticità, proponendo come principale superamento la predisposizione di un piano attuativo mirato alla riqualificazione paesaggistica e ambientale del sito. Si ritiene tuttavia che lo strumento di rendicontazione dovrebbe quantomeno verificare che la nuova previsione risulti coerente con le cosiddette linee guida per la pianificazione relativamente al sistema complesso di paesaggio di interesse fluviale contenute nel PUP e, nel caso di esito contrastante, proporre lo stralcio di tale previsione.

Relativamente alla scheda dell'immobile p.ed. 221/2 ovvero di un edificio del PEM che risulta oggetto di variante, si rileva che la relativa schedatura non risulta essere allegata alla variante, per cui non è stata possibile la valutazione anche in merito all'art. 5 bis che concede la possibilità di aumento volumetrico.

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

Riguardo gli interventi proposti, in sede di Conferenza di pianificazione l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente approfondisce e chiarisce gli aspetti del parere di merito trasmesso in data 9 aprile 2020 che di seguito si riporta.

“Con riferimento alla richiesta prot. n. 169977 di data 16 marzo 2020 si esprime il seguente parere.

TUTELA DELLE ACQUE

In data 24 agosto 2015 è stato approvato il PTC delle Giudicarie con d.G.P. n. 1425 di – Piano stralcio “aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di pregio provinciale”, attraverso il quale sono stati individuati gli ambiti fluviali ecologici di particolare tutela lungo i corpi idrici. La variante n. 11, che prevede aree produttive del settore secondario commerciale terziarie, ricade in parte in un ambito ecologico unico del fiume Sarca. Essendo l'area già classificata come produttiva del settore commerciale saturo e residenziale si richiede di rispettare la normativa relativa a tale ambito ecologico unico per la parte non ancora modificata nella piccola area a sud non ancora edificata.

Nell'ottica di una maggior tutela delle acque, si ricorda l'importanza di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua. In particolare, si segnala la variante n. 21 (agricola del settore secondario) adiacente al rio Val dell'Acqua per la quale “è necessario prevederne la distanza di almeno 10 metri, mantenendo ed incentivando l'eventuale fascia di vegetazione riparia esistente.”

INQUINAMENTO ACUSTICO

Aree residenziali in prossimità di sorgenti di rumore In merito alla vicinanza di aree residenziali con infrastrutture stradali si ritiene necessario inserire nelle NdA del PRG il riferimento all'art. 6 comma 4 del d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447” dispone che “per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.” In altre parole, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L. 447/95, sarà necessario predisporre e presentare unitamente alla richiesta del rilascio del permesso di costruire una valutazione previsionale del clima acustico. Dai risultati di tale valutazione sarà possibile definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n.142/2004.”

Aree agricole e aree agricole di pregio

Per quanto riguarda le previsioni introdotte con la variante in esame che interessano il sistema delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, si richiama il parere trasmesso dal Servizio Agricoltura di data 20 marzo 2020 che esprime parere favorevole sia relativamente alle norme di attuazioni che alle varianti cartografiche.

Servizio Turismo

Il Servizio Turismo, con parere di data 16 aprile 2020, per quanto di competenza esprime parere favorevole alla variante.

Servizio artigianato e commercio

Il Servizio artigianato e commercio, con parere di data 28 maggio 2020, evidenzia quanto segue.

“Con riferimento alla Vostra nota pari oggetto, prot. n. 169977 di data 16 marzo 2020 relativamente alla variante in oggetto, viste in particolare le disposizioni contenute nel titolo settimo delle norme di attuazione, si ritiene che le stesse risultino adeguate ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm..

Si richiedono i seguenti aggiornamenti:

- articolo 85: dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera “e) Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all’articolo 118, comma 3 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15”;

- articolo 85, comma 7: il Piano stralcio per la disciplina dell’attività commerciale della Comunità delle Giudicarie, con l’articolo 3 delle norme di attuazione, ha demandato ai PRG comunali la localizzazione del commercio all’ingrosso, secondo quanto stabilito dal punto n. 8 dell’allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2013.

Si invita pertanto l’Amministrazione comunale a voler approfondire la materia provvedendo, eventualmente, alla localizzazione del commercio all’ingrosso, esercitato in modo autonomo anche senza il commercio al dettaglio, in conformità agli indirizzi generali contenuti nell’articolo 3 delle norme di attuazione del Piano stralcio della Comunità delle Giudicarie e nel punto n. 8 dell’allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2013;

- articolo 86, comma 4: aggiungere il seguente periodo: “Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l’impossibilità di rispettare i parametri stabiliti ai punti 3.2 e 6.3 dei criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale.”

Servizio Industria, Ricerca e Minerario

Il Servizio industria per quanto di competenza in data 5 agosto 2020 ha trasmesso le seguenti osservazioni.

“Con riferimento alla convocazione in oggetto indicata a seguito dell’esame istruttorio, per quanto di competenza, si comunica preliminarmente che:

SETTORE INDUSTRIA

La variante adottata per quanto riguarda le aree per impianti produttivi prevede una totale riscrittura delle norme di attuazione senza apportare alcuna modifica cartografica. Dall’esame delle tavole di piano nel territorio di Besenello sono individuate diverse aree con carattere multifunzionale e due aree a carattere locale situate in località Posta vecchia, corrispondenti all’ insediamento Graniti Castel Beseno e a parte dell’area ex Cemea. Tale presenza si desume però unicamente dalla tipologia normalizzata adottata per il cartiglio (D104) in quanto nella legenda non è riportata alcuna indicazione. Analogamente nelle norme di attuazione non compare nessun riferimento specifico alle aree produttive di carattere locale. Si richiede pertanto che vengano inseriti, sia in cartografia, che nelle norme di attuazione i riferimenti richiesti. Nelle norme dovranno ovviamente essere inseriti i corretti riferimenti all’art. 33 del PUP, alla LP 15/2015 e al relativo Regolamento urbanistico edilizio provinciale; • per completezza al comma 1 dell’art. 31 delle N. di A. dovrà essere inserito il riferimento anche all’art. 92 della L.P. 15/2015.

SETTORE MINIERE

Nel territorio comunale di Besenello il Piano provinciale per l’utilizzazione delle sostanze minerali (Piano cave) individua tre aree estrattive per inerti: “Boschispessi” (Tav. 22.01) - “Crocetta” (Tav. 23) - “Posta Vecchia” (Tav. 24.01).

Le aree estrattive sono identificate dal piano regolatore generale (PRG) con retino L108 e simbolo Cv e la loro perimetrazione coincide con quella prevista dal Piano cave ad eccezione di una live difformità per l’area “Posta Vecchia”.

Per quanto riguarda le singole aree estrattive si dà atto di quanto segue:

Area “Boschispessi” • Nella parte a Nord (cava “Maccapani”) l’attività estrattiva, ancorchè autorizzata, risulta essere attualmente ferma, la parte a Sud invece è attualmente occupata dal cantiere di servizio pertinente all’opera pubblica rappresentata dal depuratore “Trento 3”. • Sottostante al retino di cava il PRG prevede una zonizzazione ad area a bosco (retino E106) con l’esclusione di una piccola porzione nella parte a Nord (cava “Maccapani”) nella quale è indicata una destinazione ad “Aree miste produttivo-commerciali” (retino D110 simbolo M).

Area “Crocetta” • Si tratta di un’area in cui non è attiva alcuna coltivazione, nella quale sono ancora presenti gli impianti e le strutture. • Sottostante il perimetro di cava il PRG prevede una zonizzazione ad area a bosco (retino E106).

Area “Posta Vecchia” • Nell’area è in corso l’attività di coltivazione della cava. • Il PRG prevede per quest’area estrattiva due varianti puntuali (retino “V100”) identificate dai codici 7.1 e 7.2.. Con le varianti viene rettificato il perimetro dell’area

estrattiva in adeguamento alla variante al Piano Cave adottata con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1445 del 10 agosto 2018 prevedendo lo stralcio di una parte di area estrattiva che viene destinata a bosco (variante 7.1) e ad area agricola (7.2). • Sotto il retino di cava il PRG prevede una zonizzazione a discarica di inerti (retino L101 e simbolo Di – I).

A fronte di quanto sopra esposto si esprime parere favorevole alla variante al PRG evidenziando di adeguare la perimetrazione dell'area estrattiva "Posta Vecchia" a quella individuata dal Piano Cave. Riguardo all'area "Crocetta" si ricorda che gli impianti e le strutture di cava dovranno essere rimosse a coltivazione esaurita tenuto conto che il PRG prevede una destinazione urbanistica a bosco.

Si ricorda che la situazione aggiornata della perimetrazione delle aree estrattive individuate dal piano cave è consultabile sul sito: www.minerario.provincia.tn.it. In tale sito sono altresì scaricabili sia gli shapefiles che i files in formato dxf di tali aree."

Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche Servizio Opere Stradali e Ferroviarie

L'agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche Servizio Opere Stradali e Ferroviarie con parere comunicato in data 8 maggio 2020, esprime le seguenti valutazioni.

"Con riferimento alla richiesta n. prot. 169977 di data 16/03/2020, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

a) in merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopracitata delibera. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati;

b) il tracciato aggiornato ed ufficiale della pista ciclopedonale di interesse provinciale denominata ciclovia della Val Rendena (codice: CV TN06 RENDENA) è riportato nel sito: https://webgitest.infotn.it/wgt/?lang=it&topic=15&bgLayer=orto2015&layers=ammcom,piste_ciclabili,elementi_ciclabili,contabici,fontanelle,bicigrill,cippi&layers_visibility=false,true,true,true,true,true,true,true&catalogNodes=61&X=5079479.17&Y=652995.16&zoom=6. Si chiede di adeguare le tavole di piano a questo tracciato;

c) per migliorare ed incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, con riferimento all'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile", si valuti la possibilità di inserire nelle norme di attuazione quanto segue: "Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio";

d) indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali e/o opere che interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti."

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si ritiene che i contenuti della variante al PRG del Comune di Strembo debbano essere approfonditi secondo le osservazioni di merito sopra esposte, al fine dell'approvazione del piano.

La seduta è chiusa alle ore **9.40**.

Il Presidente della Conferenza
ing. Guido Benedetti

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

AC



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio

Via Mantova 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497010-7044

F + 39 0461 497079

pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

web www.urbanistica.provincia.tn.it

AL COMUNE DI
STREMBO

S013/2021/18.2.2-2019-329/AC-GBE

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Comune di Strembo: Adozione definitiva variante al PRG 2019. - Rif. delib. Commissario ad Acta n. 1/2021 dd 13 aprile 2021 – adozione definitiva (pratica 2770).

Premessa

Con deliberazione del Consiglio comunale n.35 del 30/10/2019 il Comune di Strembo ha preliminarmente adottato una variante al piano regolatore generale.

Lo scrivente Servizio in data 31 agosto 2020 ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Strembo il verbale della Conferenza di pianificazione del 19 agosto 2020 tenuta ai sensi dell'art. 37 commi 5 e 6 della LP 15/2015.

L'Amministrazione ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 di data 13 aprile 2020, introducendo modifiche cartografiche e normative sulla base del sopra richiamato verbale della Conferenza di pianificazione e di n.14 osservazioni pervenute durante la fase di deposito.

La variante in esame adottata in via definitiva ai fini dell'approvazione risulta essere stata trasmessa allo scrivente Servizio in data 15 aprile 2021.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, con nota del 19 maggio 2021 prot. 362501, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha convocato per il giorno 25 maggio 2021 a ore 09.00, la Conferenza per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità.

Nell'ambito del procedimento di esame dei piani regolatori e relative varianti adottati, di cui agli articoli 37 e 39 della l.p. n. 15/2015, la Conferenza ha verificato le interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità secondo quanto indicato nell'allegato C, punto 8.3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, in tale sede i Servizi provinciali competenti hanno espresso il proprio parere di competenza in merito alla variante al PRG di Strembo che di seguito si riporta:

Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:

- le cartografie di piano devono assicurare la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
	Varianti presenti in adozione preliminare
16	Il Servizio Geologico evidenzia che l'area in variante (nuova area residenziale), ricade in parte in penality P3 per crolli rocciosi; ai sensi dell'art. 16 c.4 la variante quindi deve essere supportata da uno studio di compatibilità che valuti la pericolosità sopra evidenziata. In particolare, lo studio dovrà analizzare lo stato del versante a monte e degli affioramenti presenti, in rapporto al possibile distacco di materiale roccioso o detritico a partire dalla zona di testata dell'impiuvio. Inoltre, dovrà essere valutata l'eventuale necessità di realizzare idonei interventi di difesa o particolari accorgimenti costruttivi, al fine di tutelare non solo il nuovo edificio, ma anche le sue pertinenze da eventuali criticità rilevate.
107	Il Servizio Foreste, richiamando quanto già espresso in adozione preliminare, chiede che venga destinata a bosco la parte di variante effettivamente coperta da vegetazione forestale ai sensi della l.p.11/2007.
	Varianti proposte in adozione definitiva
102bxAdef	POSITIVO
113xAdef	POSITIVO
114xAdef	POSITIVO
115xAdef	POSITIVO
116xAdef	POSITIVO
117xAdef	POSITIVO
118xAdef	POSITIVO
119xAdef	POSITIVO
120xAdef	POSITIVO
121xAdef	POSITIVO
122xAdef	POSITIVO
123xAdef	POSITIVO
124xAdef	POSITIVO
125xAdef	POSITIVO

Il **Servizio Prevenzione Rischi** con parere di data 5 maggio 2021 " ritiene che le aree interessate dalle nuove proposte di variante risultino esenti da pericoli di natura valanghiva. Si conferma quindi, per quanto di competenza, il parere positivo espresso con nota prot. S033/193306 di data 2 aprile 2020, in occasione della prima adozione del PRG in oggetto".

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Come richiamato in premessa, il Comune di Strembo ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto, introducendo modifiche cartografiche e normative sulla base del verbale della Conferenza di pianificazione di data 19 agosto 2020 e di n.14 osservazioni pervenute durante la fase di deposito. Tali osservazioni risultano essere state proposte dai residenti e dalla stessa Amministrazione per mezzo dell'Ufficio tecnico comunale.

Dall'esame degli elaborati allegati alla variante adottata in via definitiva e trasmessa allo scrivente Servizio, si osserva innanzitutto:

- la non corrispondenza tra gli elaborati progettuali in formato digitale e quelli in formato cartaceo;
- la necessità di integrare la rappresentazione del sistema insediativo con l'inserimento cartografico del centro storico;
- l'integrazione della tavola di raffronto con tutte le modifiche apportate rispetto al piano vigente, non limitandosi alle sole varianti introdotte con l'adozione definitiva.

Relativamente alle modifiche apportate al piano in sede di adozione definitiva, a seguito di osservazioni pervenute in fase di deposito, si osserva quanto segue.

La variante al PRG in esame ha introdotto una nuova ampia area produttiva del settore secondario di livello locale a valle dell'abitato e del centro storico, andando a saldare senza soluzione di continuità le vigenti aree produttive esistenti. In sede di prima adozione si osservavano criticità rispetto alla previsione di ampliamento di area produttiva esistente con piano attuativo PA2: si riteneva che tale previsione vanificasse l'attuale separazione delle aree produttive individuata dal PRG per mezzo delle aree agricole. Ai fini paesaggistici le aree agricole esistenti, oltre a definire una sorta di corridoio di collegamento tra l'ambito del fiume Sarca e il tessuto insediativo di Strembo, frammentano la potenziale ininterrotta estensione dell'attuale area produttiva in fregio al fiume Sarca. Con l'adozione definitiva le stesse aree produttive preliminarmente adottate e riferite al PA2 sono state ampliate, aggiungendo il PA3. Le motivazioni alla base di dette previsioni evidenziando genericamente la necessità di aree produttive sul territorio comunale. Riguardo a questa consistente previsione si osserva:

- le motivazioni alla base di eventuali nuove previsioni di aree per attività produttive o in genere insediative richiedono – ai sensi dell'articolo 18 della l.p. n. 15/2015 - la dimostrazione, nell'ambito del documento di valutazione, dell'assenza di soluzioni alternative con riferimento al possibile e razionale utilizzo delle aree esistenti o già insediate nel territorio della Comunità;
- l'ampiezza delle aree considerate e la localizzazione delle stesse, tra il centro abitato e il fiume Sarca, in un'area che richiede la completa realizzazione di opere di urbanizzazione e un'unitaria nonché adeguata sistemazione a verde della fascia verso il fiume, necessitano di un piano attuativo unico che eventualmente ridisegni nel suo complesso quest'area, al fine del suo razionale utilizzo.

La variante n.113xAdef modifica la singola p.ed. 649 da "Area produttiva del settore secondario di livello locale" ad "Area produttiva del settore secondario a carattere multifunzionale"; la previsione non chiarisce le motivazioni e non affronta l'eventuale nuovo carico insediativo connesso con l'area, introducendo il vincolo di convenzione per la realizzazione o l'ampliamento (si veda al riguardo al previsione di potenziamento stradale) delle opere di urbanizzazione necessarie.

Relativamente alle varianti n. 115xAdef-116xAdef-117xAdef-118xAdef si propone lo stralcio dei manufatti esistenti dall'elenco di quelli edilizi tradizionali montani. Esaminata pertanto la documentazione fotografica nonché la localizzazione, si ritiene coerente lo stralcio di detti manufatti dall'elenco di quelli edilizi tradizionali, fermo restando che gli attuali manufatti alquanto precari già oggetto di schedatura (unità edilizia n. 102) devono mantenere a tutti gli effetti la funzione accessoria rispetto all'edificio principale (unità edilizia n.105).

Per quanto attiene alle controdeduzioni predisposte dall'Amministrazione comunale relativamente alle osservazioni dello scrivente Servizio, si prende positivamente atto delle valutazioni effettuate ai fini della conferma o meno delle previsioni in variante oggetto di osservazione, facendo tuttavia presente quanto segue.

Relativamente alla scheda dell'immobile p.ed. 221/2 CC Strembo di proprietà comunale individuato all'interno del PEM e per il quale si concede un incremento del 50% della SUN esistente ai fini dell'esercizio di un'attività ricettiva, si richiede che sia mantenuta l'altezza massima dell'edificio esistente, sviluppando l'ampliamento lateralmente e in sopraelevazione al solo fine del recupero del sottotetto; l'ampliamento laterale dovrà comportare l'integrazione con la tettoia esistente. In

ragione dell'ampliamento proposto e delle nuove funzioni previste risulta inoltre necessario lo stralcio della scheda dal patrimonio edilizio montano e l'individuazione del manufatto tra quelli degli insediamenti storici sparsi con modifica della relativa scheda.

Per quanto attiene agli ampliamenti previsti dalle NTA per gli interventi di sugli edifici esistenti ricadenti in aree saturate, in sede di prima adozione è stato fatto presente che gli indici sono da confrontare con le previsioni del PRG in vigore, verificando altresì l'altezza del fronte di 9,00 ml rispetto all'altezza massima del fabbricato di 9,00 ml prevista dal PRG vigente.

A tal proposito si evidenzia che risulta stralciato il massimo ampliamento ammissibile di 600 mc, senza che siano apportate valutazioni al proposito, mentre l'altezza massima di 9 metri prevista dal vigente PRG risulta confermata come altezza del fronte dell'edificio al fine di incentivare il recupero dei sottotetti.

Rispetto al contenuto delle controdeduzioni si richiama che, come altezza dell'edificio, è necessario individuarne il numero di piani, mentre l'altezza del fronte è da considerarsi come parametro di controllo.

Non risulta inoltre accolta l'osservazione dello scrivente Servizio di indicare l'altezza massima ai fini della distanza dai confini degli edifici.

Si ritiene di confermare quanto già espresso in prima adozione che anche i piani attuativi, pur se già approvati, devono essere soggetti alla commutazione degli indici da volume a SUN oltre che all'individuazione delle relative altezze secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico.

Per quanto riguarda la categoria della ristrutturazione, si osserva che le cosiddette sopraelevazioni relative alla ex categoria delle NTA R7 si configurano come ampliamenti che non riconducibili alla categoria della ristrutturazione edilizia se comportanti un incremento superiore al 20% della SUN.

Relativamente alla variante n.16 si richiedeva una verifica degli indici in relazione al particolare ambito isolato ed emergente in cui viene previsto l'intervento di realizzazione della prima abitazione. La conferma della variante è pertanto da valutare contestualmente all'esito dello studio di compatibilità richiesto in conferenza per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità.

Relativamente alla definizione di costruzioni accessorie individuate dall'art. 11 delle NTA e modificata in sede di adozione definitiva, si osserva che il regolamento urbanistico non contempla tra le destinazioni d'uso la sauna, il bagno turco e l'idromassaggio come costruzione accessoria rispetto alle attività ricettive.

Per gli edifici presenti in centro storico, ad esclusione di quelli assoggettati a restauro, aventi logge o terrazze coperte entro sedime di profondità maggiore di 1,50m, si conferma l'ammissibilità dell'ampliamento volumetrico mediante il tamponamento delle stesse. A tal proposito si richiama la verifica di coerenza con il manuale tipologico delle Giudicarie che, per i cosiddetti "timpani aperti delle case della Val Rendena" prevede, ad esempio, il tamponamento delle parti aperte con un arretramento di almeno 3 volte lo spessore del muro perimetrale sottostante. Rimane inoltre da chiarire la definizione di "terrazze coperte entro sedime" al fine dell'applicabilità della norma.

Infine, rispetto all'istruttoria condotta dal Servizio relativamente agli aspetti cartografici, si richiamano di seguito alcuni elementi di valutazione.

- In prima adozione si richiamava che la cartografia non riporta le aree ad elevata integrità previste invece dal PUP (non esiste conseguentemente neppure l'articolo di riferimento). Si controdeduce che la cartografia non riporta le aree ad elevata integrità previste dal PUP, in coerenza con quanto indicato nel PRG vigente e considerato che il tematismo è di carattere indicativo e non conformativo;

- In prima adozione si richiamava che la strada di 4 categoria esistente che attraversa l'abitato, prevista dal PUP di 4* categoria esistente, è stata "derubricata" a viabilità locale " nel tratto interno al centro abitato stesso. Se nel merito la previsione può essere condivisibile le controdeduzioni si limitano a osservare "che la strada che attraversa l'abitato è classificata dal PUP 2000 come strada di 4a categoria esistente; a seguito della realizzazione della viabilità di 3a categoria di progetto di cui al PUP 2000, essa è diventata a tutti gli effetti una strada locale di attraversamento dell'abitato in quanto il flusso principale del traffico viene direzionato sulla nuova viabilità a scorrimento veloce".

Il Servizio Opere stradali e ferroviarie con parere di data 13 maggio 2021 esprime quanto segue.

"Con riferimento alla richiesta prot. n. 301457 di data 04/05/2021, visto quanto già evidenziato nel precedente parere prot. n. 253979 di data 08/05/2020 si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

a) si ribadisce la necessità di riportare in maniera continua e con il corretto rapporto scalare le fasce di rispetto stradale anche all'interno dei centri abitati in conformità a quanto richiesto al punto a) del parere precedente;

b) al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione in efficienza del patrimonio stradale è opportuno che le Norme di attuazione del P.R.G., relativamente all'articolo sulle fasce di rispetto stradale, siano integrate

con una previsione del seguente tenore: “L’eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).”;

c) indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali e/o opere che interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti”.

Il Servizio Agricoltura con parere di data 7 maggio 2021 riferisce che “in riferimento alla proposta di variante al PRG di cui all’oggetto e per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si conferma il parere favorevole espresso in prima adozione, considerando che a fronte dell’ampliamento della zona artigianale prevista sono state previste idonee compensazioni in termini di aree agricole”.

L’ Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente Settore qualità ambientale con parere di data 30 aprile 2021 conferma che “la variante il oggetto è stata analizzata controllando il recepimento delle indicazioni fornite in prima adozione che risultano essere state accolte correttamente, compreso il rimando alla normativa ambientale nelle NdA del presente PRG. Per quanto riguarda le varianti aggiuntive sono state analizzate le matrici ambientali di competenza della scrivente Agenzia e non si sono rilevati elementi ostativi al presente PRG”.

Conclusione

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG adottata in adozione definitiva dal Comune di Strembo, si prospettano all’Amministrazione comunale la modifica e integrazione dei contenuti del piano secondo le osservazioni sopra espresse al fine della sua approvazione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013 - 7044
F + 39 0461 497088
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

AL COMUNE DI
STREMBO

S013/2020-18.2.2-2019-374/SaS

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: COMUNE DI STREMBO: Variante 2019 al PRG. Rif. to delib. comm. n. 1 del 13.04.2021 – adozione definitiva.

Con deliberazione del commissario ad acta n. 1 di data 13 aprile 2021 il Comune di Strembo ha adottato in via definitiva la variante al proprio PRG. Rispetto alla documentazione di piano adottata in via definitiva, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha espresso le osservazioni di competenza con la nota prot. 452948 del 23 giugno 2021.

Recependo parzialmente i contenuti di tale nota, con la quale veniva trasmesso anche l'estratto del Verbale della Conferenza di servizi per la verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità, tenutosi in data 25 maggio 2021.

La documentazione di PRG adottata in via definitiva è stata integrata con lo studio di compatibilità relativo alla previsione n. 16, rispetto al quale con nota prot. 10977 del 10 gennaio 2022 il Servizio Geologico ha espresso le seguenti osservazioni.

“In seguito alla vostra nota prot. n. 887605 di data 09 dicembre 2021 è stata esaminata la documentazione geologica redatta ai sensi dell'art. 16 c.4 delle norme di attuazione della Carta di sintesi della pericolosità, relativa alla previsione n. 16 che propone una nuova “area residenziale” dall'attuale “agricola locale”.

La variante in esame è stata supportata da uno studio di compatibilità nel quale il geologo professionista, incaricato dal privato proponente la variante, analizza la pericolosità da crolli rocciosi, rilevando sul terreno le zone di possibile distacco di materiale litico e individuando i potenziali volumi rocciosi mobilizzabili lungo il versante, a monte dell'area oggetto di trasformazione.

Il professionista, a seguito dei rilievi in sito e dei risultati ottenuti dalle simulazioni di caduta massi, ritiene compatibile la destinazione urbanistica proposta, in quanto l'area in esame non viene interessata da blocchi in caduta originatisi dalla testata dell'impiuvio.

Evidenzia però una situazione di generale instabilità che interessa il versante a monte dell'abitato di Strembo, in destra orografica della Val Rendena, dovuta principalmente alla presenza di diffusi blocchi granodioritici di origine glaciale, mobilizzati a seguito dell'evento Vaia e posizionati in condizioni di equilibrio precario.

Questa condizione di potenziale criticità per il settore occidentale dell'abitato di Strembo, ha comportato per il Comune la necessità di intervenire facendo predisporre uno studio geologico di dettaglio del versante in località Pler e Acqua Ferruginosa, al fine di definire eventuali opere di mitigazione da collocare sul versante stesso.

Alla luce di quanto sopra si ritiene pertanto ammissibile il cambio di destinazione d'uso come richiesto nel Piano, in seguito all'analisi effettuata dal geologo professionista in relazione alla Carta di Sintesi della Pericolosità. Tuttavia, considerata la fase di studio geologico del versante e la proposta di opere di mitigazione dai crolli rocciosi in corso di approfondimento da parte del Comune, si subordina la realizzazione dell'edificato di interesse al completamento delle opere di protezione opportunamente valutate e dimensionate, in corrispondenza del tratto che sottende l'area di variante in esame".

Sempre in tema di tutela idrogeologica del territorio, si evidenzia che l'Amministrazione comunale ha confermato la previsione n. 107, rispetto alla quale il Servizio Foreste chiedeva che venisse destinata a bosco la parte di variante effettivamente coperta da vegetazione forestale ai sensi della l.p.11/2007. Rispetto a tale scelta, l'amministrazione comunale evidenzia che appare coperta da vegetazione forestale una porzione relativamente ridotta dell'area assoggettata a variante, e che la scelta di assegnare una destinazione urbanistica futura "prescinde dall'attuale presenza o meno di vegetazione", e che la destinazione ad area agricola è finalizzata peraltro "al mantenimento della fascia di transizione tra l'abitato e l'area a bosco".

Pur prendendo atto della finalità della variante, si ribadisce la richiesta di perimetrare l'area a bosco in maniera concordata con il Servizio Foreste, subordinando la variazione di destinazione da area a bosco ad area agricola all'esito di un procedimento di cambio di coltura, da avviare a tal fine.

Rispetto ai contenuti della sopraccitata nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio del 23 giugno 2021, si evidenzia la corrispondenza tra gli elaborati progettuali in formato digitale e quelli in formato cartaceo e che, in generale, la documentazione di piano è stata corretta e integrata secondo le osservazioni formulate anche dal Servizio Gestione strade e dal Servizio Opere stradali e ferroviarie.

Rimangono da approfondire i seguenti aspetti di merito, considerato che nelle integrazioni al piano in esame non sono stati forniti elementi sufficienti a motivare le scelte urbanistiche compiute.

In particolare, si richiamano le criticità evidenziate in merito all'ampliamento dell'area produttiva esistente mediante la nuova previsione di piano attuativo PA2 già in fase di prima adozione del piano, in particolare sotto il profilo paesaggistico. Nel verbale n. 43/2020 si evidenziava, a proposito di tale previsione (n. 102), che "l'ininterrotta estensione prevista dalla variante dell'area produttiva del settore secondario salda due diversi ambiti attualmente destinati ad aree produttive in fregio al fiume Sarca e all'abitato di Strembo", compromettendo il ruolo della previsione ad area agricola che "ai fini paesaggistici, definisce una sorta di corridoio agricolo che collega l'ambito del fiume Sarca al tessuto insediativo di Strembo". Tali considerazioni sono state richiamate nella nota del Servizio Urbanistica del 23 giugno 2021, prot. 452948, con la quale sono stati richiesti precisi elementi a sostegno di tale previsione, in particolare relativamente all'esclusione di soluzioni alternative, da approfondire nel documento di valutazione della variante al PRG. Si evidenzia peraltro che in fase di adozione definitiva le aree produttive sottese al PA2 sono state ampliate, introducendo il nuovo PA3.

Considerata la necessità di disciplinare gli interventi sull'area, data la valenza paesaggistica e territoriale di tale scelta urbanistica, nonché la superficie dei lotti interessati dalla previsione, l'Amministrazione comunale ha condiviso la proposta di introdurre un unico strumento attuativo al fine di riorganizzare nel complesso l'area produttiva, sostituendo il PA2 e il PA3 con un unico piano attuativo. Si evidenzia che tale strumento dovrà predisporre un assetto complessivo dell'area, al fine della razionalizzazione complessiva delle previsioni sull'area.

Rispetto alla variante n. 113Adef, nelle integrazioni al piano adottato in via definitiva viene specificato che la modifica della destinazione da "Area produttiva del settore secondario di livello locale" ad "Area produttiva del settore secondario a carattere multifunzionale" ha il fine di ottimizzare l'utilizzo dei locali esistenti attualmente destinati ad esposizione della falegnameria e che tale scelta è stata condotta coerentemente all'articolo 33 del PUP e dell'articolo 118 della l.p. n. 15/2015, al fine di "sfruttare appieno e al meglio i tessuti edilizi esistenti, determinando ricadute positive in termini di riduzione del consumo di suolo".

In merito alle valutazioni inerenti all'eventuale nuovo carico insediativo connesso con l'area e alla realizzazione o all'ampliamento delle opere di urbanizzazione necessarie, nelle argomentazioni formulate dall'amministrazione comunale si specifica che l'area in oggetto è già urbanizzata e che l'introduzione del solo carattere multifunzionale non avrà ripercussioni tali da richiedere un'implementazione delle attuali opere di urbanizzazione.

In recepimento delle osservazioni di cui alla nota del 23 giugno 2021 relativa al piano adottato in via definitiva, l'immobile di proprietà comunale di cui alla p.ed. 221/2 C.C. Strembo è stato stralciato dalla schedatura del patrimonio edilizio montano, e classificato all'interno della catalogazione degli "Insediamenti storici sparsi" (unità edilizia n. 1). Le norme di attuazione sono state conseguentemente integrate con l'articolo 5ter relativo a "Recupero e valorizzazione degli insediamenti storici sparsi" e alla documentazione di variante è stata allegata la nuova scheda, nella quale sono inserite le indicazioni di progetto specifiche per il manufatto.

Si prende atto delle motivazioni fornite dall'amministrazione comunale a sostegno della propria scelta di confermare gli indici edificatori proposti relativamente alle aree sature.

Viene invece condivisa la richiesta di stralciare la possibilità, di destinare i manufatti accessori di edifici destinati ad attività ricettive anche a sauna, bagno turco, idromassaggio.

Rispetto alla possibilità di perseguire un ampliamento volumetrico degli edifici compresi in centro storico, dotati di logge e terrazze, mediante il tamponamento di tali elementi, le norme di attuazione sono state integrate con la definizione di "logge o terrazze coperte entro sedime", che identificano spazi coperti, ma non chiusi verso l'esterno, che planimetricamente sono ricompresi nel sedime dell'edificio. Tale definizione si discosta da quanto disciplinato dal manuale tipologico delle Giudicarie, che definisce una tipologia specifica relativa a "logge ad archi e colonne in pietra" e ai "timpani aperti" per i quali il manuale suggerisce specifiche prescrizioni progettuali.

Conclusioni

Considerato quanto sopra, si formula pertanto parere positivo al prosieguo dell'iter di approvazione della variante al PRG del Comune di Strembo da parte della Giunta provinciale, subordinatamente alle modifiche richieste ai paragrafi precedenti.

A tal fine si richiede pertanto la consegna di complessive quattro copie degli elaborati di variante al PRG, definitivamente adottata dal Comune di Strembo, modificate secondo quanto indicato nella presente nota, e delle relative integrazioni acquisite dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in fase successiva, nonché di una copia in formato .pdf comprensiva di file .shp.

Fino alla consegna degli elaborati il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso.

IL DIRIGENTE
- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).